

Avv. Valerio FEMIA

Via Carlo Mirabello n. 19 Roma

Tel. 0639737030

Email: info@studio-legale-femia.it

Pec: valeriofemia@ordineavvocatiroma.org

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AUTORIZZATA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L' EMILIA ROMAGNA – SEZIONE PRIMA –

CON DECRETO CAUTELARE DEL PRESIDENTE N. 182/2020 del 9.10.2020 – RG 610/2020

L' Avvocato Valerio Femia nella qualità di difensore di MORETTI MARISA nel giudizio rg 610/2020 pendente dinanzi al Tar Emilia Romagna provvede alla redazione del presente avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale del Ministero dell' Istruzione, in ottemperanza al decreto cautelare del Presidente della Prima Sezione del Tar Emilia Romagna n. 182/2020 del 9.10.2020

a) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Emilia Romagna, sezione Prima, R.G. 610/2020

b) Nome del ricorrente e indicazione delle amministrazioni evocate in giudizio:

Ricorrente: MORETTI MARISA

Resistente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA,

Controinteressati: CROVINI MARIAPIA, MUCCI GABRIELLA

c) Estremi dei provvedimenti impugnati:

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

Dell'elenco degli ammessi alla prova orale allegato all'avviso AOODRER n. 9625 del 3.7.2020, della scheda di valutazione della prova scritta della ricorrente, Verbale n. 37 del 27.05.2020 ed elaborati, acquisiti con istanza di accesso agli atti del 07.07.2020 e risposta del 06.08.2020, nonché di ogni provvedimento preordinato, consequenziale e successivo.

d) Controinteressati:

La notifica è rivolta nei confronti dei soggetti ammessi alla prova orale del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale a 2004 posti di Direttore dei Servizi Generali e amministrativi.

Si precisa che la ricorrente ha partecipato per l'ammissione alla prova orale per la Regione Emilia Romagna

e) Indicazione numero del decreto cautelare del Presidente

Decreto cautelare del Presidente n. 182/2020 del 9.10.2020 emesso dal Tar Emilia Romagna Sezione Prima nella causa rg 610/2020 che ha disposto e autorizzato la notifica per pubblici proclami ai

controinteressati come sopra individuati attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell' Istruzione

f) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note dal medesimo sito.

g) Testo Integrale del Ricorso:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER

L'EMILIA ROMAGNA

RICORSO

PER: MORETTI MARISA, nata a Matera (MT) il 27.09.1971 (C.F. MRTMRS71P67F052R), ivi residente in Via A. Brancaccio n. 10, rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Femia (C.F. FMEVLR75L09G702V, PEC: vale-riofemia@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale in Roma, Via Carlo Mirabello n. 19, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al presente atto. Si comunica di voler ricevere ogni comunicazione del presente giudizio al numero di fax: 0639737030

- RICORRENTE

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, in persona del legale rapp.te p.t. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato sita in Bologna in Via A. Testoni n. 6 – 40123

- RESISTENTE

E NEI CONFRONTI DI:

- CROVINI MARIAPIA, via G. Da Saliceto n. 26, 29010 – Cadeo (PC);

- MUCCI GABRIELLA, via 18 Marzo n. 17, 41046 - Palagano (MO);

- CONTROINTERESSATI

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

Dell'elenco degli ammessi alla prova orale allegato all'avviso AOODRER n. 9625 del 3.7.2020, della scheda di valutazione della prova scritta della ricorrente, Verbale n. 37 del 27.05.2020 ed elaborati, acquisiti con istanza di accesso agli atti del 07.07.2020 e risposta del 06.08.2020, nonché di ogni provvedimento preordinato, consequenziale e successivo.

PREMESSA

1. L'istante lavora alle dipendenze del MIUR in qualità di assistente amministrativo con contratto a tempo indeterminato presso le scuole di titolarità con inquadramento nel profilo professionale ATA – Area B.

2. Ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62, art. 1, comma 605: "È bandito entro il 2018, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti

delle fasce assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni”.

3. In data 28.12.2018 veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 (4ª Serie speciale Concorsi ed esami) il bando relativo al concorso ordinario, per titoli e esami, a 2.004 posti per l'accesso al profilo professionale di DGSA (area D del personale ATA) presso gli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti

4. L'odierna ricorrente, essendo in possesso dei requisiti di ammissione al concorso ai sensi dell'art. 4, comma 1 del bando (diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) e laurea magistrale (LM) di cui all'Allegato A del decreto ministeriale, ovvero analoghi titoli conseguiti all'estero considerati equipollenti o equivalenti ai sensi della normativa vigente. I titoli accademici rilasciati dalle università straniere saranno considerati utili purché riconosciuti equiparati alle lauree suddette ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equiparazione al corrispondente titolo di studio rilasciato dalle università italiane in base alla normativa vigente o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione. È fatta comunque salva la possibilità per gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205, abbiano maturato, sulla base di incarichi annuali, almeno tre interi anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi, di partecipare alla procedura concorsuale di cui al presente bando anche in mancanza dei predetti titoli di studio), presentava nei termini domanda di partecipazione alla procedura concorsuale de qua.

5. Successivamente, sosteneva proficuamente le prove preselettive e veniva ammessa alle prove scritte, che sosteneva nei giorni 5 e 6 novembre 2019.

6. In data 03.07.2020, con Avviso AOODRER n. 9625 veniva pubblicata la graduatoria dei candidati che avevano superato le prove scritte, dalla quale la corrente apprendeva di essere stata esclusa.

7. Per quanto sopra, la predetta formulava istanza di accesso agli atti, al fine di prendere visione degli elaborati e delle valutazioni in data 07.07.2020 e riceveva risposta in data 06.08.2020, dalla quale riportava il seguente esito:

PRIMA PROVA SCRITTA PUNTEGGIO 16;

SECONDA PROVA TEORICO PRATICA NON VALUTATA.

* * * * *

Alla luce di tutto quanto premesso e argomentato, i predetti provvedimenti og-getto del presente giudizio devono ritenersi del tutto illegittimi ed immotivati, ragione per cui la ricorrente propone il ricorso

PER I SEGUENTI MOTIVI

1) Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e disparità di trattamento dei candidati nella correzione e valutazione delle prove scritte, violazione di legge, art. 3 Cost., art. 3 legge n. 241/1990.

Questo patrocinio vuole sottoporre all'attenzione di questo Collegio una eviden-za alquanto particolare.

A seguito di un'attenta lettura degli elaborati della ricorrente, emerge con asso-luta chiarezza che, rispetto all'inquadramento normativo dei quesiti non vi sono errori o imprecisioni, essendo stato, per ognuno dei quesiti, individuata sia la norma di riferimento sia l'istituto giuridico. Del tutto illogicamente, quindi, la Commissione concorsuale addiviene alle valutazioni per le risposte ai 6 quesiti. In più, l'assoluta mancanza di aderenza di tali valutazioni rispetto ai criteri sta-biliti dal Ministero per la correzione della prima prova scritta, si evidenzia in tutta la sua gravità perché, per ognuno dei 6 quesiti, la ricorrente ha risposto, individuando tutte le normative di riferimento **DIMOSTRANDO CAPACI-TA' DI SINTESI ED ESAUSTIVITÀ**, attenendosi all'individuazione degli elementi essenziali della disciplina, come richiesto dai quesiti stessi. Sicché, non è dato comprendere come le risposte formulate possano essere state valutate con voti così bassi, quando gli stessi parametri di valutazione comprendevano il requisito della sinteticità nell'esposizione, con limitazione ai soli elemen-ziiali dell'impianto normativo oggetto di quesito. Orbene, alla luce dei criteri di valutazione, le risposte formulate dalla ricorrente non possono che raggiungere il massimo punteggio (2 punti) previsto dalla griglia di valutazione, essendo sta-te individuate correttamente le fonti normative oggetto dei quesiti che risultano esposte sinteticamente, sia i corretti richiami alle norme, che gli elementi essen-ziali di tali norme. Sotto il profilo dell'inquadramento normativo, quindi, le ri-sposte date dalla predetta vanno ritenute meritevoli del punteggio massimo, avendo dimostrato perfetta conoscenza delle normative oggetto di prova e pa-dronanza ed adeguatezza del linguaggio giuridico. L'erronea valutazione degli elaborati della ricorrente, sotto il profilo del corretto inquadramento normativo, ha ridotto la valutazione complessiva, inficiando in maniera definitiva le possi-bilità degli stessi di raggiungere la sufficienza (21/30).

Anche l'applicazione del secondo criterio di valutazione da parte della Com-missione concorsuale è stata caratterizzata da una chiara irragionevolezza ed il-logicità. Invero, tale criterio, volto ad individuare i parametri in base ai quali va-lutare le capacità di esposizione e, quindi, la padronanza della materia da parte del candidato, prevede un ampio ventaglio di valutazioni che vanno dai 0 punti per una risposta ritenuta assolutamente insufficiente, ai 3 punti per una risposta ottima, con progressione per multipli di 0,5. A differenza del precedente crite-rio, ad essere premiate sono le capacità del candidato di formulare risposte cor-rette sotto un profilo logico-formale, dotate di sintesi e chiarezza; andava con-siderato non tanto l'aspetto tecnico della risposta ma, l'attitudine redazionale. Orbene, è evidente che tale criterio sia stato applicato in maniera errata dalla Commissione concorsuale in sede di correzione dell'elaborato della ricorrente, in quanto, oggettivamente, non si è tenuto conto dell'ampiezza del ventaglio di voti previsti dalla griglia di valutazione, che, ad esempio, nell'ipotesi di risposta lacunosa stabilisce che il voto possa essere 0,5 per un compito gravemente

lacu-noso, 1 per un compito molto lacunoso, 1,5 per un compito lacunoso e 2 per un compito adeguato. Le risposte ai quesiti nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 formulate dalla ricorrente, hanno ricevuto nell'insieme una valutazione molto bassa, venendo ritenute lacunose sotto il profilo redazionale. Ebbene, tali valutazioni risultano assolutamente illogiche e non rispondenti ai parametri di giudizio fissati dal MIUR; infatti, dall'analisi degli elaborati redatti dalla ricorrente e, precisamente, dalla lettura delle risposte date ai predetti quesiti, risulta assolutamente incomprensibile il giudizio di lacunoso e non ad esempio di "adeguato" con l'assegnazione, quindi, di 2 punti. Rispetto alle domande somministrate, le risposte formulate risultano chiaramente coerenti all'argomento del quesito ed espone formalmente in maniera corretta e chiara, sicché la valutazione di lacunoso non può essere ritenuta conforme al reale contenuto delle risposte date, essendo, tale giudizio, applicabile ad elaborati connotati da deficienza argomentativa ed incompletezza sul piano espositivo, caratteri che assolutamente non si riscontrano negli elaborati della ricorrente. Ne consegue l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza della valutazione resa in merito alle risposte date ai quesiti, il cui giudizio non può essere ritenuto conforme ai criteri di valutazione individuate dal MIUR e, soprattutto, non aderente al reale valore degli elaborati della ricorrente.

Dall'esame degli elaborati acquisiti dalla predetta a seguito di istanza di accesso agli atti, emerge una oggettiva illogicità nella valutazione della prova della ricorrente. Considerato che le prove scritte dovevano essere corrette utilizzando i parametri indicati nelle griglie di valutazione, non è dato comprendersi il percorso motivazionale utilizzato. Le risposte al quesito n. 1 a titolo esemplificativo (differenze tra decreti legge e decreti legislativi sotto il profilo del perfezionamento e dell'efficacia dell'atto) sia dal punto di vista dell'inquadramento normativo che della sintesi ed esaustività appaiono oggettivamente complete, vista anche la natura della domanda decisamente descrittiva e legata all'individuazione delle norme di riferimento. Ciononostante, alla candidata odierna ricorrente vengono attribuiti 1,5 punti complessivi per il primo quesito.

In particolare, esaminando gli elaborati e la scheda di valutazione trasmessi a seguito dell'accesso agli atti è dato constatare che la ricorrente ha conseguito la seguente valutazione nei 6 quesiti sottoposti: Domanda n. 1 – inquadramento normativo 0,5 – sintesi, esaustività ecc... 1.

Complessivamente si evidenzia una differenza di punti che avrebbero consentito alla ricorrente di superare la soglia prevista per procedere alla correzione del secondo elaborato.

A sostegno di tutto quanto finora argomentato questo patrocinio vuole sottoporre all'esame di questo Collegio l'autorevole parere pro-veritate reso dall'Avv. Nicola Rocco, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera e componente giunta nazionale Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.i.g.a.) – responsabile nazionale settore formazione, il quale evidenzia che: "Passando in rassegna ciascuna e tutte le risposte fornite dalla dott.ssa Marisa Moretti, è agevole constatare - poi - la chiara e puntuale adesione al tema posto da ogni domanda: nessuna divagazione letterario-contenutistica, nessuna proposizione inconferente rispetto alla domanda, nessuna ellissi argomentativa fine a sé stessa".

Le 6 risposte della Dott.ssa Marisa Moretti -inoltre- hanno come positivo e corretto denominatore comune l'inquadramento giuridico dei vari istituti venuti in rilievo.

Ciononostante, come correttamente e argutamente rilevato dall'Avv. Rocco: "Oltre al punteggio numerico unitario e complessivo che, come si è sopra detto, risulta attribuito a ciascuna e tutte le risposte date dalla candidata, non vi sono ulteriori elementi che foss'anche implicitamente possano

contribuire a rendere intelligibile la valutazione della Commissione esaminatrice. Nessuna sottolineatura o segnalazione o altro e diverso riferimento utile ai fini in esame si rinviene tra i contenuti delle 6 risposte; di nessun ausilio si rivela -altresì- nella stessa direzione la verbalizzazione delle operazioni di correzione dei vari elaborati, giacché il relativo verbale [n. 37] non contiene annotazione diversa ed ulteriore rispetto alla mera descrizione dei criteri di massima desunti dal D.D.G. n. 2015/2018 [art. 13] mutuati e fatti propri dalla Commissione esaminatrice nello scrutinio degli elaborati compresi tra i numeri progressivi da 375 a 400”.

Rileva correttamente il consulente che: “ ...tra criteri di massima e punteggio assegnato deve necessariamente intercorrere un preciso ed ineludibile raccordo sul piano logico-razionale, poiché, diversamente opinando, si riconoscerebbe alla Commissione la potestà di esprimere -attraverso il punteggio numerico attribuito alla prova- non già un giudizio tecnico-discrezionale sintetico, bensì un vero e proprio dogma valutativo, come tale arbitrario, liquido e nella sostanza insindacabile nemmeno sotto il profilo della illogicità ed incoerenza argomentativa manifeste”.

A giudizio dell'Avv. Rocco: “nessuna delle risposte articolate dalla candidata meritasse e/o potesse essere valutata al di sotto ovvero in termini deteriori rispetto al parametro della «adeguatezza»”.

Questa circostanza merita di essere approfondita in via istruttoria da questo Collegio onde verificarne l'effettiva casualità e l'adeguato sostegno di motivazione ai sensi della legge n. 241 del 1990. A riguardo si evidenzia che il TAR del Piemonte in un caso analogo con ordinanza n. 335 del 08 luglio 2020 – RG419/2020 ha già così statuito: “Ritenuto inoltre di ordinare all'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte di depositare in giudizio: a) n. 5 elaborati della prima prova scritta - che abbiano ottenuto valutazioni di 21/30 - redatti da candidati ammessi alla prova orale, corredati dalle relative schede di valutazione; il tutto reso anonimo mediante cancellazione/oscuramento dei dati identificativi; b) copia del verbale della Commissione esaminatrice n. 9 dell'11/12/2019”.

L'obbligo di motivazione della p.a. è soddisfatto allorché dalla lettura degli atti, afferenti alle diverse fasi del procedimento, sia agevolmente possibile ricostruire l'“iter” logico seguito dall'amministrazione, così da consentire il sindacato di legittimità del giudice amministrativo; la tutela offerta alle ragioni del concorrente viene dunque meno per il solo fatto che nel provvedimento finale non siano indicate chiaramente e compiutamente le motivazioni sottese alla scelta in argomento (T.A.R. Marche, 17/10/2001, n.1148).

2) Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà nella valutazione e nella difficoltà delle prove in relazione alla funzione messa a concorso, violazione di legge per mancata applicazione del D.P.R. n. 487 del 1994, del D.P.R. n. 272 del 2004 e n. 70 del 2013 e della Direttiva n.3 del 24 aprile 2018 - Linee guida sulle procedure concorsuali - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 134 del 12 giugno 2018.

L'art. 13 del bando di concorso a DSGA, per quanto concerne lo svolgimento delle prove scritte prevede quanto segue:

“1. I candidati che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui al precedente art. 4 del presente bando e che abbiano superato l'eventuale prova preselettiva di cui all'art. 12, sono ammessi, con decreto del competente direttore dell'USR, da pubblicarsi nel sito internet del Miur e degli USR competenti, a sostenere le seguenti prove scritte:

a. una prova costituita da sei domande a risposta aperta, volta a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all'Allegato B del decreto ministeriale;

b. una prova teorico-pratica, consistente nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto su un argomento di cui all'Allegato B del decreto ministeriale.

2. La prova scritta si svolge nella stessa data in ogni regione nelle sedi individuate dagli USR.

3. La durata di ciascuna delle prove, di cui al comma 1, è pari a centottanta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 4

4. La commissione assegna alle prove scritte di cui al comma 1 un punteggio massimo di trenta punti ciascuna. A ciascuno dei sei quesiti a risposta aperta di cui al precedente comma 1, lettera a), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e cinque che sia multiplo intero di 0,5. Alla prova teorico-pratica di cui al precedente comma 1, lettera b), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e trenta. La commissione procede prioritariamente, per ciascun candidato, alla correzione della prova di cui al comma 1, lettera a). Nel caso in cui il candidato riporti un punteggio nella predetta prova inferiore a ventuno punti, non si procede alla correzione della prova teorico-pratica. Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30. Il punteggio delle prove scritte è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove.

5. La griglia di valutazione della prova scritta è predisposta dal comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 del decreto ministeriale ed è pubblicata sul sito internet del Ministero prima dell'espletamento della prova scritta”.

Le predisposizioni contenute nell'articolo del bando anzi menzionato sono state applicate dalla commissione esaminatrice nella correzione delle prove scritte in modo irragionevole, compromettendo la valutazione corretta della candidata odierna ricorrente in relazione agli elaborati consegnati.

In primo luogo, deve essere sanzionato un vizio di abuso di potere sotto il profilo dell'irragionevolezza e della mancanza di proporzionalità nella valutazione attribuita alla candidata in relazione alla figura direttiva per cui è stato bandito il concorso de quo. Ebbene, dall'esame dei verbali della commissione esaminatrice emerge chiaramente che alla candidata, è stato attribuito voto molto basso, che rasenta il minimo sufficiente.

A riguardo la Direttiva n.3 del 24 aprile 2018 - Linee guida sulle procedure concorsuali - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 134 del 12 giugno 2018 prevede che nell'ambito della disciplina generale individuata dal D.P.R. 487 del 1994, il bando definisce procedure mirate al reclutamento delle varie figure professionali, tenendo anche conto, per l'accesso alla dirigenza, della disciplina dettata dai D.P.R. n. 272 del 2004 e n. 70 del 2013. La scelta del modello concorsuale deve tenere conto del livello e dell'ambito di competenza richiesto per la professionalità da reclutare, nonché della necessità di definire procedure efficaci e celeri che possano svolgersi anche con l'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione.

Ne deriva che un sistema di valutazione eccessivamente severo compromette il meccanismo di reclutamento corretto della figura dirigenziale di cui al concorso in esame, risultando irragionevolmente sproporzionato in relazione alla capacità del candidato di proporsi.

A ciò deve aggiungersi anche un vizio di irragionevolezza, illogicità e con-traddittorietà nell'applicazione delle griglie di valutazione fornite dal comitato tecnico scientifico, come previsto dal bando.

Se il range di voti va da 0 a 5 e per passare ciascuna prova è necessario conseguire un minimo di 21/30, ciò significa che il voto minimo di sufficienza per ciascuna domanda è 3,5.

Le griglie forniscono uno schema di valutazione che tiene conto in primis di una sufficiente conoscenza di base che il candidato deve avere a livello normativo (capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito; conoscenza e uso della normativa di riferimento), cui si aggiunge una seconda valutazione sui contenuti in relazione ai quesiti posti (organicità, chiarezza, correttezza logico-formale e completezza nella trattazione).

Le riferite griglie prevedono quattro giudizi con relativa quantificazione numerica per la conoscenza normativa (insufficiente = 0, lacunoso = 0,5-1, adeguato = 1-1,5, ottimo = 2) e quattro giudizi con relativa votazione numerica per l'aderenza all'oggetto del quesito (insufficiente = 0, lacunoso = 0,5-1-1,5, adeguato = 2, ottimo = 2,5-3).

Ne deriva che a parità di quantificazione numerica il candidato può conseguire due giudizi differenti per ciascun criterio di valutazione per ogni singola domanda. Il primo criterio (inquadramento normativo) prevede che con punteggio pari a 1,5 si consegue una valutazione della prova "adeguata", mentre il secondo criterio (sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito) prevede che con lo stesso punteggio pari a 1,5 si consegue una valutazione della prova "lacunosa". Ancora, il primo criterio (inquadramento normativo) prevede che con punteggio pari a 2 si consegue una valutazione della prova "ottima", mentre il secondo criterio (sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito) prevede che con lo stesso punteggio pari a 2 si consegue una valutazione della prova "adeguata".

Inoltre, come sopra già evidenziato, lo stesso giudizio ha un differente range di punteggio numerico nei due criteri di valutazione (valutazione della prova "lacunosa" nel primo criterio viene quantificata numericamente da 0,5 a 1, mentre nel secondo criterio da 0,5 a 1,5), con ciò determinandosi, a parità di giudizio, un'ulteriore differente possibilità di quantificazione numerica.

Per esempio, una valutazione per entrambi i criteri con voto 1,5 risulta però nel giudizio contemporaneamente "adeguata" e "lacunosa".

Ciò accade perché i giudizi "adeguato" e "lacunoso" possono avere la stessa quantificazione numerica: 1,5.

Pertanto, al differente giudizio di valore che è stato dato tra una valutazione "lacunosa" e una "adeguata", non si è affiancato un punteggio di differente valore numerico che abbia sintetizzato la scelta di due diversi giudizi.

L'errore nell'elaborazione delle griglie di valutazione è dunque riconducibile a un differente e ingiustificato sistema di attribuzione numerica per ciascun criterio. Il Comitato tecnico scientifico avrebbe dovuto formulare un unico parametro numerico per ciascun giudizio (insufficiente = 0, lacunosa = da 0,5 a 1,5, adeguata = 2, ottima = 2,5).

Ne deriva che si fosse applicato questo identico sistema di valutazione, i ricorrenti avrebbero conseguito un voto complessivo pari a 21/30, cioè sufficiente per il superamento della prova scritta.

La medesima considerazione deve essere fatta per il sistema di valutazione della prova teorico pratica. Il giudizio di valore della risposta al quesito “lacu-nosa” è valutato in 3-4-5 punti per i criteri: inquadramento normativo, trattazione del caso proposto e pertinenza e correttezza dell’atto. Inspiegabilmente, per il criterio “correttezza logico-formale” è valutato solo 2 punti (che peraltro è la votazione massima).

Per quanto sopra il sistema di valutazione si appalesa illegittimo e conseguentemente merita di essere censurato.

Il provvedimento emanato dalla P.A. è il punto di arrivo del procedimento amministrativo di cui all’art. 8 della L.241/90, e nell’ambito della sua formazione deve seguire un iter lineare, coerente e logico. La P.A. procedente ha l’obbligo di valutare tutti i fatti e gli interessi coinvolti, in modo da farsi che il provvedimento finale sia un risultato coerente e consapevole di una completa rappresentazione dei fatti e degli interessi in gioco. Quindi, l’operato della P.A. deve tradursi in un operato logico, che sia aderente e coerente con i dati di fatto e con gli interessi emersi nel corso dell’istruttoria. Da ciò discende che oltre ai fatti assumono rilievo i dati che si acquisiscono nel corso dell’istruttoria.

La P.A., al termine del procedimento, deve compiere una valutazione complessiva, globale, degli elementi acquisiti all’interno dello stesso procedimento.

Ne deriva che la mancata corretta valutazione della prova scritta ha determinato in capo all’amministrazione resistente l’abuso del proprio potere.

Il giudice della legittimità dovrà, pertanto, sanzionare il vizio della correttezza logico-giuridica dell’iter formativo delle scelte afferenti al provvedimento oggetto dell’impugnativa (per tutte Cons. Stato, Sez. IV, 06/05/1989, n.284).

Deve ritenersi, inoltre, che lo stesso precetto del “buon andamento” dell’amministrazione includa anche il principio di cooperazione fra amministrazione ed amministrati nel senso della necessità di istruttoria consistente in un esame attento ed in una valutazione completa della posizione del destinatario del provvedimento (a riguardo Cons. Stato, Sez.VI, 07/12/1992, n.1016).

3) Eccesso di potere per irragionevolezza e disparità di trattamento tra regioni nella valutazione delle prove scritte, violazione di legge per mancata applicazione del D.P.R. n. 487 del 1994, del D.P.R. n. 272 del 2004 e n. 70 del 2013 e della Direttiva n.3 del 24 aprile 2018 - Linee guida sulle procedure concorsuali - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 134 del 12 giugno 2018.

Le predisposizioni contenute nell’articolo del bando anzi menzionato sono state applicate dalla commissione esaminatrice nella correzione delle prove scritte in modo irragionevole, determinando una disparità di trattamento tra candidati che hanno svolto le prove in altre regioni.

In Emilia Romagna hanno superato lo scritto 212 candidati (il 32,3% dei 657 presenti alle prove).

La regione Lombardia sono stati ammessi 207 candidati su 1.362, pari al 15% degli ammessi alle prove scritte, e al 45% dei posti a concorso pari a 451.

Le regioni Marche, Abruzzo e Umbria, su 354 partecipanti, hanno il 43 % di promossi (153 candidati).

In Campania su 20143 domande, 506 partecipanti superato il test per l’accesso allo scritto e 432 candidati hanno poi superato la prova scritta per l’accesso orale (85,37%).

In Sardegna su 2884 domande, 139 partecipanti superato il test per l'accesso allo scritto e 87 candidati hanno poi superato lo scritto per l'accesso alla prova orale (62,58%).

A parità di sistema di valutazione (la prova scritta, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del bando è volta a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all'allegato B del Decreto ministeriale n. 863 del 18 dicembre 2018. La Commissione assegna alla prova scritta di cui al comma 1, lettera a) un punteggio massimo di 30 punti. Per ciascuno dei sei quesiti a risposta aperta il punteggio è compreso tra zero e 5, con progressione per multiplo intero di 0,5, ed è assegnato in base ai criteri e ai punteggi indicati nelle griglie di valutazione) appare evidentissima la differenza percentuale di superamento delle prove scritte tra le regioni già menzionate.

Ne deriva che, al netto di una superficiale e improbabile considerazione in ordine alle migliori capacità dei campani rispetto agli emiliani, è di facile lettura la ragione di tale sproporzione: la differente misura dei giudizi tra commissioni esaminatrici a parità di prova sostenuta dal singolo candidato nelle differenti regioni.

Ciò però determina un eccesso di potere nell'amministrazione resistente nell'aver sostenuto la linea della severità di giudizio, con votazioni di sufficienza con il minimo dei voti, a fronte del mancato rispetto della Direttiva n.3 del 24 aprile 2018 - Linee guida sulle procedure concorsuali - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 134 del 12 giugno 2018 che, come si è già avuto modo di argomentare, deve tenere conto del livello e dell'ambito di competenza richiesto per la professionalità da reclutare.

Anche sotto questo profilo deve essere censurato il comportamento dell'amministrazione resistente, con conseguente annullamento dei relativi provvedimenti emanati e in questa sede impugnati.

4) Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza nella mancata correzione della seconda prova e nella valutazione teorico pratica dei candidati, violazione di legge per mancata applicazione del D.P.R. n. 487 del 1994, del D.P.R. n. 272 del 2004 e n. 70 del 2013 e della Direttiva n.3 del 24 aprile 2018 - Linee guida sulle procedure concorsuali - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 134 del 12 giugno 2018.

L'art. 13 del bando di concorso stabilisce che: "La commissione procede prioritariamente, per ciascun candidato, alla correzione della prova di cui al comma 1, lettera a). Nel caso in cui il candidato riporti un punteggio nella predetta prova inferiore a ventuno punti, non si procede alla correzione della prova teorico-pratica. Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30. Il punteggio delle prove scritte è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove".

Tale previsione normativa, tuttavia, contravviene alla Direttiva n.3 del 24 aprile 2018 - Linee guida sulle procedure concorsuali - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 134 del 12 giugno 2018 che rappresenta che: "Le materie delle prove di esame devono ragionevolmente corrispondere al profilo messo a concorso e alle competenze dei relativi uffici. Le prove possono essere teoriche o pratiche, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Le une e le altre, peraltro, devono essere costruite su tracce o quesiti di tipo problematico. Infatti, le procedure concorsuali devono essere indirizzate a verificare le capacità dei candidati di applicare le conoscenze possedute a specifiche situazioni o casi problematici, di ordine teorico o pratico, prevedendo ad esempio prove volte alla soluzione di casi concreti o alla predisposizione di documenti quali atti amministrativi, circolari e

similari. Prove concorsuali eccessivamente scolastiche o nozionistiche non consentono di valutare al meglio le attitudini del candidato. Ciò vale anche per le procedure volte a selezionare funzionari chiamati a svolgere compiti di tipo tecnico o giuridico che devono essere improntate a valutare, oltre che le conoscenze, anche le capacità applicative. La prova teorica non consiste solo nella verifica della conoscenza, ma anche nella capacità di fare collegamenti tra le conoscenze nelle varie materie, di contestualizzarle, di utilizzarle le conoscenze per risolvere problemi. La prova teorica di diritto amministrativo, per esempio, serve a verificare non solo la conoscenza delle nozioni generali, ma anche la capacità di individuare quali di esse siano rilevanti nei diversi contesti. Di conseguenza, la prova teorica non deve necessariamente essere un tema (su un argomento generale o sull'applicazione di una nozione generale a un settore specifico), potendo ben essere, per esempio, una composizione a partire da uno o più documenti forniti al candidato. Similmente, le prove pratiche implicano comunque la verifica delle conoscenze del candidato, ma si distinguono dalle prove teoriche perché corrispondono a situazioni nelle quali il candidato si troverà, nello svolgimento delle sue funzioni, nel caso in cui vincerà il concorso. Tra le prove pratiche si possono ipotizzare, in relazione alla materia e al profilo, la redazione di note, di pareri, di atti, di grafici, la soluzione di problemi di calcolo o progettazione, la sintesi di documenti forniti al candidato. Anche la prova orale deve essere volta a verificare non solo le conoscenze, ma anche le capacità del candidato, come la capacità di contestualizzare le proprie conoscenze, di sostenere una tesi, di rispondere alle obiezioni, di mediare tra diverse posizioni”.

È di chiara evidenza il dovere dell'amministrazione di provvedere alla correzione di entrambe le prove previste dal bando per quanto sopra e, soprattutto, alla luce delle argomentazioni svolte a sostegno della candidatura della ricorrente, al punto n. 1 del presente ricorso, in ordine alla sufficienza conseguita dalla predetta, applicando un corretto parametro numerico di valutazione.

Anche questa ragione contribuisce a determinare l'illegittimità degli impugnati provvedimenti, che questo Collegio non mancherà di censurare.

5) Necessità della sospensione del provvedimento impugnato.

Da quanto sopra, è quanto mai evidente la necessità e la legittimità della sospensione dei provvedimenti impugnati, sia sotto il profilo del *fumus boni iuris*, data la manifesta illegittimità delle modalità di svolgimento della impugnata procedura concorsuale per tutte le ragioni sopra meglio argomentate, e sia sotto il profilo del *periculum in mora*, quale pregiudizio grave ed irreparabile che, nella non creduta ipotesi in cui non venga concessa da questo Tribunale la sospensione dell'esecutività dei detti provvedimenti, pregiudicherebbe irrimediabilmente gli interessi della ricorrente, impedendo loro di fatto di proseguire nella procedura concorsuale, considerata soprattutto l'imminenza delle prove orali di settembre-ottobre p.v. e la conseguente conclusione della procedura. A riguardo si evidenzia che il TAR del Piemonte in un caso analogo con ordinanza n. 335 del 08 luglio 2020 – rg 419/2020 ha già così statuito: “Considerato che le censure formulate nel ricorso necessitano di più adeguato approfondimento nella sede di merito e che comunque appare indubbio, nei confronti della parte ricorrente, il *periculum in mora* connesso alla sua esclusione dall'ulteriore partecipazione alle prove concorsuali; Ritenuto che, essendo già in corso lo svolgimento delle prove orali del concorso di cui si tratta, l'istanza cautelare può trovare accoglimento nel senso di disporre la correzione della seconda prova scritta da parte della Commissione esaminatrice entro il 20 luglio 2020 e, in caso di valutazione positiva della stessa, l'ammissione del ricorrente alle prove orali, con riserva dell'esito del presente giudizio”. Si consideri che l'interesse dell'amministrazione a seguito

del completamento della procedura concorsuale de qua è di assumere i vincitori per immetterli nei ruoli di Direttori dei Servizi Generali Amministrativi a far data da settembre 2020 e ciò lederebbe ulteriormente la posizione della ricorrente.

Per tutto quanto suesposto, la ricorrente, come in epigrafe rappresentati, difesa e domiciliata

CHIEDE

All'Ill. mo Tribunale adito che Voglia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese:

1) in via preliminare e cautelare, sospendere, eventualmente prima della trattazione della domanda cautelare con decreto del Presidente del T.A.R. dell' Emilia Romagna, inaudita altera parte ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge n. 1034/1971, come modificata dalla legge n. 205/2000, l'elenco degli ammessi alla prova orale allegato all'avviso AOODRER n. 9625 del 3.7.2020, della scheda di valutazione della prova scritta della ricorrente, Verbale n. 37 del 27.05.2020 ed elaborati acquisiti con istanza di accesso del 07.07.2020 e risposta del 06.08.2020, nonché di ogni provvedimento preordinato, consequenziale e successivo e per l'effetto ordinare l'ammissione con riserva della ricorrente a sostenere la prova orale concorsuale eventualmente in sessione suppletiva convocata ad hoc, disponendo al contempo il riesame dei provvedimenti impugnati, in particolare la prima prova scritta e la correzione della seconda prova teorico pratica.

2) ancora in via preliminare, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla fase delle prove orali del concorso DSGA per l'Emilia Romagna, concedere l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali sul sito web del Ministero dell'Istruzione.

3) In via principale, annullare comunque i predetti provvedimenti, in quanto manifestamente illegittimi sotto i profili tutti evidenziati, dedotti ed argomentati nel presente ricorso, ai fini dell'ammissione della ricorrente a sostenere la prova orale concorsuale in sessione suppletiva convocata ad hoc, riservata ogni separata azione nei confronti dell'Amministrazione resistente per l'accertamento ed il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente a causa dei menzionati impugnati provvedimenti.

4) in via istruttoria, disporre l'acquisizione degli elaborati delle prove scritte e delle prove teorico pratiche dei candidati ammessi alle prove orali, al fine di valutare la sussistenza di disparità di trattamento e di rispetto dell'obbligo di motivazione da parte della resistente amministrazione.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Con ogni più ampia riserva istruttoria.

Ai fini del contributo unifico si dichiara che la presente controversia è indeterminabile e, inoltre, è esente ai sensi della legge 111/2011, poiché il reddito personale IRPEF del nucleo familiare della ricorrente è inferiore a Euro 34.585,23

Si depositano in copia:

1. D.M. n. 863 del 18.12.2018;

2. D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018;
3. bando del 28.12.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 (4^a Serie speciale Concorsi ed esami);
4. Graduatoria Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna 0009625 del 03.07.2020
5. Verbale n. 37 del 27.05.2020, griglia di valutazione ed elaborati
6. Istanza di accesso agli atti del 07.07.2020 e risposte del 06.08.2020
7. Ordinanza Tar Piemonte n. 335 del 8.7.2020 – rg 419/2020
8. Parere pro veritate reso dall'Avv. Nicola Rocco

Con perfetta osservanza.

Roma, 30 settembre 2020

Avv. Valerio FEMIA